TOMBOLA TELEGRAFICA A FAVORE DELLA SOCIETA' DELLE INDUSTRIE FEMMINILI ITALIANE

# Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze e' autorizzato a concedere con esenzione di tasse una tombola telegrafica per la somma di un milione di lire, a beneficio della Societa' delle industrie femminili italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 22 maggio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Tombola telegrafica a favore della Societa' delle industrie femminili italiane |
| Estremi | Legge 2 maggio 1907, n. 224 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1907 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tombola-telegrafica-a-favore-della-societa-delle-industrie-femminili/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it